



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2019, n. 144, recante *“Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo Salva opere”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 5, del citato decreto n. 144 del 2019, che dispone che *“La certificazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B, è trasmessa al Ministero e al richiedente dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall'amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza”*;

VISTO, altresì, l'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto, che prevede che *“Per i crediti di cui all'articolo 47, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2019, rispetto alle risorse di cui al medesimo comma per l'anno 2019, è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 20 gennaio 2020. Le relative risorse sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali è stata certificata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura del 70 per cento dell'importo certificato. A tal fine i creditori presentano, entro il 10 dicembre 2019, l'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero la certificazione del credito entro il 5 gennaio 2020. Ove la certificazione non venga resa entro tale data o l'istanza sia rigettata, in tutto o in parte, si applica l'articolo 3, comma 7”*;

PRESO ATTO che il suddetto decreto entra in vigore alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale;

RITENUTO, pertanto, necessario emanare istruzioni operative e ridefinire la tempistica per la presentazione dell'istanza e la trasmissione della certificazione del credito da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto;

VERIFICATO che il primo dei termini, in ordine cronologico, previsti nel richiamato decreto, fissato al 10 dicembre 2019, risulta già decorso alla data di pubblicazione dello stesso e che ad esso sono collegati i termini successivi per il riparto delle risorse relative alle annualità 2019 e 2020;

DECRETA:

ART. 1

1. Per i crediti di cui all'articolo 47, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e relativamente alle risorse stanziare per l'anno 2019, è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 6 marzo 2020. Le relative risorse sono destinate a soddisfare i crediti per i quali è stata certificata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura del 70 per cento dell'importo certificato. A tal fine i creditori presentano, entro il 24 gennaio 2020, l'istanza di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2019, n. 144.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto di cui al comma 1, secondo periodo, trasmettono al Ministero la certificazione del credito entro il 14 febbraio 2020.
3. In relazione alle risorse destinate per l'anno 2020 dall'articolo 47, comma 1-*quinqüies*, del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e dall'articolo 4, comma 5 del decreto n. 144 del 2019, la Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, in base alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell'istanza per l'anno 2019, predispone il piano di ripartizione entro l'1 aprile 2020.
4. I medesimi crediti partecipano in maniera proporzionale anche ai successivi piani di ripartizione unitamente a quelli certificati a seguito delle istanze dei creditori di cui all'articolo 47, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019.

ART. 2

1. La certificazione di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2019, n. 144, è trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica seguente: fondo.salvaopere@pec.mit.gov.it.
2. Al medesimo indirizzo del Ministero sono, altresì, inoltrate le eventuali richieste successive alla data della certificazione dei crediti e relative alle modalità di accreditamento delle risorse anche a seguito di mutamento soggettivo del rapporto obbligatorio. Tali richieste sono inoltrate entro dieci giorni decorrenti dal perfezionamento della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Barbara Casagrande
Firmato digitalmente da

Barbara Casagrande

Data e ora della firma:
19/12/2019 10:51:45